Numero di raccolta generale 29754/2026
Data pubblicazione 20/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano	Presidente
Pasquale Gianniti	Consigliere Rel.
Augusto Tatangelo	Consigliere
Raffaele Rossi	Consigliere
Alberto Crivelli	Consigliere

Oggetto:

Impugnazione di ordinanza di estinzione da cancellazione, nonché di ordinanza di rigetto di richiesta di remissione in termini a seguito di erronea comunicazione di Cancelleria.

Ad.CC. 10/11/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14406/2024 R.G. proposto da:

AIRULO PASQUALINA, da sé stessa rappresentata e difesa, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER

-intimata-

avverso il PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE N. 2187/2023, depositato il 12/12/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1.La controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa dall'Avv. Pasqualina Airulo (difendendosi in proprio ex art. 86 c.p.c.) dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER). L'azione era diretta a far dichiarare l'illegittimità e l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso a un sollecito di pagamento

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

dell'importo di euro 1.202,39, relativo al mancato pagamento del canone del servizio idrico integrato.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, qualificando il sollecito di pagamento come "atto impositivo" ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

L'Avv. Airulo interponeva appello dinanzi al Tribunale di Santa Maria Caputa Vetere.

Nel corso del procedimento, la cancelleria inviava comunicazione via PEC del rinvio dell'udienza al 12 dicembre 2023. Nell'estratto telematico del fascicolo di causa risultava indicata la modalità di svolgimento dell'udienza "in presenza" (ore 09:30). In realtà, il Giudice d'appello aveva disposto la trattazione scritta (udienza cartolare) ex art. 127-ter c.p.c., concedendo termine per il deposito di note sintetiche.

All'udienza del 12 dicembre 2023, il Tribunale rilevava il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte dell'appellante e, trattandosi della seconda udienza di mancata comparizione/trattazione, con ordinanza in pari data dichiarava l'estinzione del giudizio di appello ex artt. 181 e 309 c.p.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.

Ricevuta la PEC di cancelleria contenente il provvedimento di estinzione il giorno stesso (12/12/2023 alle ore 09:33), l'Avv. Airulo depositava immediatamente in pari data istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., evidenziando l'errore scusabile e l'affidamento incolpevole generato dalle errate/ambigue indicazioni telematiche fornite dalla cancelleria, e chiedendo la revoca dell'estinzione e la fissazione di un nuovo termine per le note cartolari.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 18 dicembre 2023 (comunicato via PEC il 19/12/2023), rigettava l'istanza di rimessione in termini, reputando che l'ordinaria diligenza

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

del difensore avrebbe dovuto indurlo a consultare il testo del provvedimento del magistrato nel fascicolo telematico per avvedersi della modalità cartolare.

2. L'Avv. Pasqualina Airulo ha impugnato davanti a questa Corte entrambi i provvedimenti presi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Precisamente: sia l'ordinanza del 12/12/2023 (comunicata il 12/12/2023), emessa ex artt. 181 e 309 c.p.c., con cui il Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del giudizio di appello; sia del provvedimento del 18/12/2023 (comunicato il 19/12/2023), con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., così implicitamente ed irreversibilmente confermando la declaratoria di estinzione del gravame.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), benché intimata, non ha svolto difese.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dall'Avv. Pasqualina Airulo è articolato in due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia: <<Nullità del procedimento di appello e del provvedimento impugnato, che ha disposto l'estinzione del giudizio di appello R.G. n. 2187/2023 per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e all'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c., avendo il Tribunale Giudice di Appello applicato il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. sull'errato presupposto dell'avvenuta corretta comunicazione (da parte della cancelleria) al procuratore

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

dell'appellante del rinvio all'udienza cartolare del 12/12/2023>>; in sintesi, la ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza di estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. per violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. Sostiene che l'omesso deposito delle note di trattazione scritta non era derivato da negligenza, bensì dall'erronea comunicazione della cancelleria che aveva indicato l'udienza come "in presenza". Osserva che la pronuncia di estinzione è stata adottata su un presupposto di fatto erroneo (la presunta regolarità della comunicazione di rinvio), determinando la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio;

- con il secondo motivo denuncia: <<Nullità del provvedimento impugnato, che ha disposto il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153 comma 2° c.p.c. (improrogabilità dei termini perentori) e del richiamato art. 294 comma 2° c.p.c. (Rimessione in termini), in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3, c.p.c., poiché il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice di Appello ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, implicitamente confermando il provvedimento precedente, sebbene il mancato deposito delle note di trattazione ai fini dell'udienza cartolare non fosse imputabile al ricorrente>>; in sintesi, la ricorrente censura la violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di rimessione in termini. Osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le indicazioni e le comunicazioni della cancelleria e del sistema informatico generano un affidamento qualificato nel difensore. Rileva che un errore o un difetto nelle comunicazioni di cancelleria configura una causa di decadenza non imputabile alla parte, legittimando la rimessione in termini ed imponendo al giudice di non addossare al professionista un onere di controllo tuzioristico ed esorbitante rispetto ai dati ufficialmente trasmessi dall'ufficio giudiziario.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

2. Tanto premesso, i motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - sono fondati nei termini di seguito specificati.

2.1. In punto di fatto dal giudizio di merito è emerso quanto di seguito indicato:

- nel corso del procedimento la cancelleria inviava comunicazione PEC di rinvio dell'udienza al 12/12/2023, la quale nel sistema telematico figurava con modalità "in presenza", mentre nel decreto allegato il magistrato aveva disposto la trattazione scritta (cartolare) ex art. 127-ter c.p.c.;

- all'udienza del 12/12/2023, prendendo atto del mancato deposito delle note scritte da parte dell'appellante per due udienze consecutive di assenza, il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio di appello ex artt. 181 e 309 c.p.c. ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;

- ricevuta la PEC dell'estinzione lo stesso 12/12/2023 (ore 09:33), l'Avv. Airulo depositava immediatamente in pari data istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., evidenziando l'affidamento generato dalle errate indicazioni telematiche di cancelleria;

- con provvedimento del 18/12/2023 (comunicato il 19/12/2023), il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini, sostenendo che l'ordinaria diligenza del difensore avrebbe dovuto indurlo a consultare il testo del provvedimento del magistrato nel fascicolo telematico per avvedersi della modalità cartolare.

2.2. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la fondamentale sentenza n. 8312/2019, hanno ribadito il definitivo superamento di ogni rigido formalismo in materia di processo civile telematico, a favore del superiore principio della strumentalità delle forme e dell'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.). Invero, secondo tale autorevole pronuncia, le

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

anomalie o i vizi puramente formali, che non pregiudicano il raggiungimento dello scopo dell'atto o la certezza del suo contenuto, non possono tradursi in sanzioni di improcedibilità o inammissibilità a danno della parte, specie laddove non vi sia una reale contestazione della controparte.

Tale principio cardine, lungi dall'arrestarsi al solo caso dell'attestazione di conformità, ha impresso una svolta interpretativa decisiva, fungendo da vera e propria matrice per la successiva giurisprudenza di legittimità, che ha esteso e declinato la medesima *ratio* anti-formalistica alla complessa gestione delle anomalie tecnologiche generate dal sistema PCT e dall'architettura delle notifiche via PEC.

2.3. Se la giurisprudenza di questa Corte si è andata via via consolidando nella tutela delle parti dagli errori generati dal software o dai sistemi informatici in cui si struttura il processo civile telematico, quale contrappeso della sua obbligatorietà e nell'evidente consapevolezza della complessità dello strumento e degli approcci tecnici ad esso, è evidente che allora particolare affidamento va riconosciuto in capo alle parti che con questo interagiscono.

Al riguardo, deve confermarsi che quanto proviene dal sistema informatico in cui si articola il processo civile telematico non solo orienta adeguatamente la condotta delle parti processuali, ma soprattutto è fonte di affidamento qualificato e, pertanto, meritevole di essere preso in considerazione, laddove - a cagione dei suoi eventuali difetti - s'inserisca con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza (in tal senso, per le comunicazioni relative al deposito degli atti, Cass. 18/10/2022, n. 30514).

In altri termini, la parte deve poter fare affidamento sul sistema informatico e non subire le negative conseguenze di anomalìe dipendenti dal "Dominio giustizia", oppure da errori rilevanti in tema di controllo manuale (in tal senso Cass. 11/06/2026, n. 19196, sia

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

pure al fine di conciliare la tutela di tale affidamento con l'esigenza di certezza sottesa al superamento dei controlli automatici e manuali).

Deve reputarsi, quindi, che la parte e il suo difensore hanno pieno diritto di confidare nel contenuto esplicito delle comunicazioni formali trasmesse dalla Cancelleria a mezzo del sistema informatico.

Ne deriva che le conseguenze di eventuali disfunzioni o discrepanze nella trasmissione delle notizie di causa o sulle modalità di svolgimento delle udienze - quando siano direttamente dipendenti da un errore dell'ufficio giudiziario o del sistema informatico da questo usato e non, invece, ascrivibili a negligenza o imperizia del privato fruitore - non possono essere addossate al difensore sotto forma di decadenza processuale, ma qualificano di illegittimità, per non conformità allo schema legale e conseguente sua idoneità a vulnerare il diritto di difesa delle parti destinatarie, la comunicazione non conforme al contenuto dell'atto comunicato.

2.4. Al riguardo, i gravati provvedimenti non sono conformi a diritto nel momento in cui esigono un onere di sistematico controllo ad opera della parte sulla veridicità delle comunicazioni ricevute dal sistema, quasi ad istituzionalizzare non solo una necessaria diffidenza sulla loro affidabilità, ma anche la sostanziale vanificazione della loro funzione, se ogni comunicazione imponesse comunque alla parte di verificare anche la piena e puntuale corrispondenza di quanto ivi descritto con quanto allegato o richiamato.

Pertanto, a fronte di una comunicazione PEC di cancelleria che contenga indicazioni univoche (nella specie, la celebrazione dell'udienza "in presenza"), non è esigibile dal professionista una condotta inquisitoria volta a consultare sistematicamente gli atti del processo telematico per verificare la notizia comunicatagli dall'ufficio sotto il profilo della sua piena ed esatta rispondenza, né ad attivarsi sul presupposto di una sistematica, totale e immanente, inaffidabilità delle notizie ricevute.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

La comunicazione di rinvio ad udienza in presenza, nonostante il relativo provvedimento l'avesse disposto in forma cartolare, è, quindi, di per sé inidonea a integrare una rituale comunicazione del rinvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c.: ciò che assorbe anche il profilo della sussistenza o meno di una colpa nell'inerzia del destinatario della stessa comunicazione nel reagire.

2.5. In merito, va peraltro osservato che la difensora destinataria dell'errata comunicazione di indicazione delle modalità di celebrazione dell'udienza di rinvio, diligentemente predispostasi alla celebrazione dell'udienza in presenza come da comunicazione ricevuta, ha poi coerentemente omesso di depositare le note scritte necessitate dalla incolpevolmente ignorata disposizione della trattazione cartolare ed ha reagito immediatamente dopo la ricezione della inopinata ordinanza di estinzione, evidentemente incompatibile (col richiamo al mancato deposito di note scritte, in cui si sarebbe convertita l'udienza nella forma c.d. cartolare) con l'informazione risultante dalla comunicazione stessa.

2.6. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 dicembre 2023 si palesa affetto da violazione di legge.

Invero, nella specie la declaratoria di estinzione, emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è stata adottata sul presupposto della corretta e tempestiva comunicazione alla parte della data dell'udienza (fissata per il 12 dicembre 2023).

Senonché, lo stesso giudice d'appello ha espressamente riconosciuto in motivazione la presenza di un «macroscopico errore» commesso dalla Cancelleria nella trasmissione della PEC del 24 ottobre 2023 (la quale recava l'indicazione dell'udienza del 12 dicembre 2023 "alle ore 9.30 in presenza" in luogo della modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.).

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

Pertanto, egli ha errato: sia nel pronunciare ordinanza di estinzione e sia nel rigettare la successiva istanza di rimessione in termini, affermando che l'onere di ordinaria diligenza del difensore avrebbe dovuto indurlo a consultare comunque il fascicolo telematico per avvedersi dell'errore dell'ufficio, in sostanza istituzionalmente diffidando delle comunicazioni della Cancelleria.

Tale argomentazione si pone in aperto contrasto con l'insegnamento di questa Corte sopra ripercorso, poiché finisce per sanzionare l'affidamento qualificato riposto dall'avvocato in una comunicazione ufficiale di fonte pubblica, trasformando la svista della Cancelleria in una colpa del professionista.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di estinzione, mentre sussistevano appieno i presupposti della causa non imputabile, rilevante perfino ex art. 153, comma 2, c.p.c., essendo indiscutibile la tempestività dell'istanza, formulata dall'Avv. Airulo lo stesso 12 dicembre 2023 immediatamente dopo la ricezione del biglietto di estinzione del giudizio. La fattispecie decadenziale si era quindi perfezionata in virtù di un presupposto non legittimo ed illegittimo è stato il provvedimento che l'ha dichiarata.

3. In definitiva, cassata l'ordinanza di estinzione (così assorbita ogni questione sull'impugnazione autonoma della separata ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini, la quale diviene così priva di oggetto), la causa va rinviata al medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, affinché, esclusa la ritualità della comunicazione del rinvio ad udienza in presenza per l'eventuale cancellazione, siccome divergente dal contenuto del relativo provvedimento, rinnovi gli atti a partire da detta comunicazione, se del caso così intesa rimessa in termini l'appellante e disposto il prosieguo del giudizio, non mancando di valutare l'opportunità di verificare in via preliminare l'ammissibilità

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a

dell'originario atto di appello sotto il profilo dei motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23623/2019), ma regolando comunque pure le spese del presente giudizio di legittimità.

In definitiva i motivi vengono accolti sulla base del seguente principio di diritto:

-<<*Le attestazioni e le comunicazioni generate dai sistemi informatici dell'Amministrazione della Giustizia (Portale dei Servizi Telematici e Sistema Informativo Cognizione Individuale Distrettuale) e veicolate dalla cancelleria integrano informazioni ufficiali di fonte pubblica idonee a ingenerare un affidamento qualificato e incolpevole nel difensore. A fronte di un'oggettiva discrasia tra la dicitura della comunicazione trasmessa ("in presenza") e il decreto del giudicante ("cartolare") che ne è oggetto, relativi alle modalità di celebrazione dell'udienza di rinvio ai fini dell'art. 309 c.p.c., l'omesso deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza costituisce una causa di decadenza non imputabile, con conseguente illegittimità dei provvedimenti conseguenti a tale decadenza*>>.

4. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater,* d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; per l'effetto, cassata l'ordinanza di estinzione, rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 337a08fa32130a8a